



Prot. n. 11102

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 01/01/2017 prot. n. 30776, con la quale, per il biennio 2017/2018, vengono rideterminati, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

Visto che sono pervenute n. 7 proposte e ne sono state archiviate n. 6;

Visto lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie prot. n. 5416 del 22/03/2018, pubblicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area monopoli – in data 03/04/2018, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Preso atto delle memorie pervenute dalla FIT di Roma in data 19/04/2018, che nell'esprimere il proprio dissenso all'istituzione di una nuova rivendita in Taggia, afferma “...*Nel Comune di Taggia a fronte di una popolazione pari a soli 14000 abitanti circa, risultano attualmente attive 14 rivendite tabacchi e n. 1 patentino che, con tutta evidenza, soddisfano l'esigenza di servizio riscontrata sul territorio. E' pertanto chiaro che l'eventuale istituzione nel Comune in parola non risponderebbe in alcun modo ad un reale interesse del servizio, stante lo stato attuale della rete di distribuzione tabacchi che risulta del tutto saturo e, anzi, quasi sproporzionato rispetto alla domanda. Nello specifico, l'area delineata nello schema di piano risulta già servita dalle rivendite n. 8, 11 e 3 di Taggia, ragion per cui non si riscontra nella stessa alcuna carenza di servizio volta a giustificare l'estensione della rete di vendita esistente. Oltre quanto delineato, si aggiunge che il tratto di via Aurelia individuato dallo schema di piano quale zona di gara è piuttosto pericoloso in quanto è a scorrimento veloce e a tratti non pedonale. In considerazione di ciò, difatti, il Comune ha decretato lo spostamento della scuola elementare ubicata proprio in quella zona. La zona di riferimento, tra l'altro, è sita in un territorio privo di sviluppi abitativi e commerciali significativi, e, nei dintorni, non si ravvisa la presenza di nodi stradali e centri di aggregazione urbana di particolare rilevanza che giustificerebbero l'istituzione di un nuovo punto vendita. Dunque alla luce del quadro descritto, l'eventuale nuova istituzione, come unico effetto, avrebbe quello di alterare l'assetto economico esistente e di determinare sei pregiudizi ai danni delle congeneri vicine...*”.

Ritenuto che l'ufficio ha accertato la sussistenza dei parametri di reddito e delle distanze minime e che il criterio dell'esistenza di una rivendita ogni 1.500 abitanti si applica nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; per quanto concerne il traffico veicolare si evidenzia che trattasi di una strada interna alla cittadina sottoposta a limiti di velocità urbana, e che sulla via sono presenti diversi attraversamenti pedonali che inducono alla riduzione della velocità stessa;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, sono state inviate le comunicazioni di avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, individuate con sopralluogo del 09/03/2018, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

Preso atto che, nei termini di cui all'articolo 3, comma 6, del D. M. n. 38/2013 sono pervenute le osservazioni da parte dei titolari delle rivendite n.11, n. 8, n. 6 e in Taggia, riportando le stesse motivazioni espresse dalla Federazione Tabaccai;

Considerato che le predette memorie risultano del tutto pretestuose e che l'ufficio ha provveduto alla pubblicazione dello schema di piano sul sito istituzionale, rispettando le disposizioni contemplate dal D.M. 38/2013;

Tenuto conto delle osservazioni prodotte dal titolare della rivendita n. 3 in Taggia, pervenute in data 24/04/2018 che, oltre alle argomentazioni già presentate dalle tre rivendite sopra indicate, lamenta il fatto di essere stato escluso dalla comunicazione di avvio del procedimento in quanto la propria rivendita rientrerebbe nella terna delle rivendite più vicine alla istituenda rivendita;

Considerato che alla luce di quanto sopra rappresentato in data 17/05/2018 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo da cui è emerso che effettivamente la terna delle rivendite più vicine che risulta così costituita: n. 8, n. 11 e n. 3;

Rilevato, pertanto, che con l'inserimento della rivendita n. 3 il parametro reddituale è stato rivalutato, risultando nettamente superiore a quello calcolato rispetto alla terna di rivendite precedentemente individuate, rafforzando in tal modo la necessità di istituire una nuova rivendita nel comune di Taggia, oltre al rispetto del parametro della distanza;

Considerato che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie prese in considerazione per la formulazione del presente piano rispettano i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti su richiamati e fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano la successiva assegnazione;

APPROVA

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, l'allegato piano semestrale definitivo, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione di una nuova rivendita ordinaria, nell'ambito delle zone di competenza dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LIGURIA

E NE DISPONE

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Genova, 22/05/2018

*Il Funzionario Delegato
ex art.4 bis, comma 2 D.L.n.78/2015
(Delega n. 91 del 07/03/2018)*

Dott. Salvatore Tintori

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LIGURIA

Via A. Cecchi, 15 - 16129 GENOVA

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6, DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE
SU PROPOSTE PERVENUTE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (SECONDO SEMESTRE 2017)

PROT. N.11102 DEL 22/05/2018

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
TAGGIA	IM	VIA AURELIA PONENTE TUTTI I NUMERI CIVICI COMPRESI TRA IL N. 80E E IL 106 (INCLUSI) SUL LATO DESTRO E I NUMERI 87 E 89 SUL LATO SINISTRO	CONCORSO

*Il Funzionario Delegato
ex art.4 bis, comma 2 D.L.n.78/2015
(Delega n. 91 del 07/03/2018)*

Dott. Salvatore Tintori

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993